



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

Del.c.c.n. 76/1998

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA PUBBLICA (Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

P R E M E S S A

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi per concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ad Enti Pubblici e Privati per il sostegno di attività di rilevanza pubblica.

Il presente regolamento si uniforma al dettato costituzionale e alle leggi, nel rispetto e nello spirito delle norme dello Statuto comunale.

Il Comune di Mandello del Lario allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza, della salute e della sicurezza sociale, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dell'arte e della cultura, dell'informazione e dell'educazione, del turismo, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi pubblici e privati che operano per fine istituzionale e statutario e senza fine di lucro, in tali settori, e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.

Il Comune sostiene altresì le iniziative delle Organizzazioni nazionali ed Internazionali che operano senza fine di lucro a scopo umanitario.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

ART. 1

BENEFICIARI

Beneficiari degli interventi sono gli enti, associazioni, istituzioni, organismi, sodalizi pubblici o privati presenti nel territorio del Comune di Mandello del Lario, ed altri che comunque promuovono iniziative dirette a perseguire finalità nell'interesse della comunità locale.

Beneficiari dei contributi di cui all'art. 5 sono anche gli organismi nazionali ed Internazionali che operano senza scopo di lucro a fini umanitari.

ART. 2

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 30.12.91 n. 412, l'Amministrazione Comunale predispone l'albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi consistono in particolare:

1. nell'erogazione di contributi ordinari in denaro;
2. nell'erogazione di contributi straordinari in denaro;
3. nella concessione in uso gratuita o agevolata di immobili, impianti e beni comunali.

Nell'assegnazione dei contributi l'Amministrazione terrà conto di tutti i vari tipi di interventi elargiti all'ente richiedente.

ART. 4

CONTRIBUTI ORDINARI

Il Comune assegna, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, ai soggetti di cui all'art. 1 che ne facciano richiesta, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli stessi.

I soggetti che intendano fruire di tali contributi devono farne domanda al Sindaco entro il 30 **aprile** di ogni anno.

L'istanza deve essere corredata, a pena l'esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) documenti relativi la natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo), quando non siano già in possesso degli Uffici Comunali.

In mancanza di tali documenti, il richiedente deve presentare una relazione sottoscritta dal responsabile dell'associazione regolarmente eletto, e dalla quale risultino gli scopi e le finalità dell'associazione o ente richiedente;



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

b) relazione sulle attività in programma per l'anno di riferimento e indicazione delle risorse economiche con le quali intende far fronte alle spese previste.

Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire altro documento o elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti sul bilancio comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il Piano di Riparto dei contributi ordinari da assegnarsi, sentita l'apposita Commissione Consiliare.

Farà seguito determina del Responsabile del servizio entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta Comunale del Piano.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tener conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per finalità statutarie o istituzionali, direttamente a mezzo dei propri aderenti, soci volontari,
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della Comunità locale in detta attività,
- della relazione di cui al punto b) del precedente comma 3;

I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

Per il disposto dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, costituisce allegato obbligatorio del Piano di Riparto, una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di contributo e della determinazione dell'entità dei contributi da assegnare. Da tale relazione dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi.

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'assegnazione o meno del contributo con la relativa motivazione entro 15 giorni dalla determina del responsabile del servizio.

L'approvazione del Piano di Riparto vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti, con emissione di regolari mandati di pagamento intestati ai beneficiari, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

L'Amministrazione Comunale nei piani degli anni successivi, ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata, ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed al contenuto dei programmi presentati.

ART. 5

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Ad istanza dei soggetti di cui al precedente articolo 1, il Comune, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, potrà concedere contributi "una Tantum", finalizzati per l'attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità di cui alla premessa.

Nell'esame e nella valutazione delle istanze di contributo di cui trattasi, la Giunta Comunale dovrà tener conto dei criteri di cui al precedente art. 4.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

Le domande di contributo, presentate almeno 15 giorni prima della data di effettuazione delle iniziative, dovranno essere corredate, a pena di esclusione da:

- a) documentazione di cui alla lettera a) del precedente articolo 4 comma 3. Tale documentazione non è richiesta per i soggetti che in precedenza l'abbiano già presentata;
- b).relazione sulla natura e sugli scopi dell'iniziativa programmata e sulle modalità organizzative ed attuative della stessa;
- c) preventivo di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende far fronte ai costi di previsti.

Per particolari iniziative e manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, di tipo ambientale, sociale, ricreativo, culturale ed artistico e turistico sportivo, che richiedano la collaborazione di enti, associazioni, sodalizi e gruppi operanti nei settori relativi, l'assegnazione di contributi potrà avvenire su proposta del Servizio o dell'Assessore competenti. La proposta dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione con la quale siano adeguatamente esplicitati i motivi e le esigenze dell'intervento e della collaborazione del soggetto beneficiario del contributo, e siano illustrate le caratteristiche e le modalità di tale intervento.

Nel caso in cui i beneficiari dei contributi siano Organismi Nazionali ed Internazionali è necessaria l'esibizione di documentazione idonea a giustificare l'erogazione e l'impiego del contributo in sostituzione di quanto previsto al precedente comma 3 punto c).

La concessione dei contributi straordinari avverrà con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento per la concessione dei contributi stessi.

Il Responsabile del servizio provvederà all'erogazione del contributo concesso, mediante emissione di regolare mandato di pagamento intestato al beneficiario entro 15 giorni dalla deliberazione della Giunta Comunale. Per nessun motivo potranno essere liquidati e pagati sotto forma di contributi, di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti di cui all'art. 1 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'Ente Locale ed in materia fiscale.

ART.6

UTILIZZO DI IMMOBILI, IMPIANTI E BENI

Per le finalità di cui alla premessa, il Comune può consentire ai soggetti indicati nell'art. 1 l'uso gratuito o agevolato, di immobili e di impianti comunali, in relazione all'effettiva disponibilità di tali beni ed al loro utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

L'uso dei beni, in via duratura, è disposto su istanza del legale rappresentante indicante le finalità e le attività istituzionali dell'ente richiedente e una relazione sugli scopi e sulle modalità dell'utilizzo del bene richiesto e corredata di copie dello Statuto e o attestazione di eventuale appartenenza ad associazioni o enti di rilevanza nazionale.

Competente a deliberare sulla richiesta è la Giunta Comunale.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

L'uso può essere consentito o nella forma del comodato, ai sensi dell'art. 1803 C.C., con o senza carico di oneri accessori per il comodatario, o in concessione a condizioni agevolate.

La concessione dell'uso del bene dovrà pervenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dall'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può, a titolo gratuito o agevolato, concedere, su richiesta di enti, associazioni o gruppi, per specifiche iniziative, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, l'uso di proprie strutture, attrezzature o beni.

La relativa richiesta, debitamente documentata, dovrà essere inviata al Comune di norma sette giorni prima dell'utilizzo dell'uso richiesto.

L'ufficio o il servizio competente, valutate le condizioni di ammissibilità, sottopone la relativa proposta all'Assessore per la determinazione del caso.

L'utilizzo sarà consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità di cose e persone e l'uso corretto del bene di pubblica utilità.

Tale atto, inoltre, dovrà contenere l'indicazione di una persona responsabile cui fare a capo l'onere di segnalare tempestivamente all'Ufficio Comunale competente ogni guasto, rottura, deterioramento, che comprometta la funzionalità della struttura o attrezzatura concessa, o che riduca la sicurezza dei frequentatori o utenti della stessa.

La consegna e restituzione del materiale dovrà avvenire presso il deposito comunale.

Le riparazioni e sostituzioni che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso delle strutture, attrezzature o beni comunali in occasione dell'iniziativa, sono a carico degli Enti o Associazioni.

Il Comune con deliberazione motivata della Giunta Comunale, può erogare sovvenzioni ad Enti o Privati per l'utilizzo ricorrente o eccezionale di strutture di loro proprietà per attività ed iniziative del Comune stesso o di interesse comunale.

ART. 7

DIVIETI

Le istanze presentate ai sensi degli artt. 4 e 5 dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

ART. 8

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari di tutto quanto indicato nei predetti articoli sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

I soggetti che ricevono i contributi di cui all'art. 5 sono tenuti a far risultare dagli atti ed ai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative, finanziate con i contributi predetti che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune.

ART. 9

RAPPORTI TRA BENEFICIARI E SOGGETTI TERZI

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune inoltre non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali o straordinari, anche nell'ipotesi che degli

Organi Amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il Comune resta altresì sollevato dal qualsiasi danno a persone e/o cose per infortuni derivanti dall'utilizzo di immobili, impianti e beni concessi in forma duratura od occasionale.

ART. 10

PATROCINIO ED ESCLUSIONI

Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative indicate nel presente Regolamento, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio.

Sarà oggetto di valutazione anche l'assegnazione gratuita e la relativa affissione di un congruo numero di manifesti, che dovranno riportare il logo del Comune di Mandello del Lario.

La concessione del beneficio di cui sopra, viene accordata con comunicazione del Sindaco o dell'Assessore delegato dietro documentata domanda idonea ad illustrare l'iniziativa.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci - Tel. 0341/708111 - Fax 0341/700337 - C.F. - P.I. 00629950130

Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono pertanto soggetti alla disciplina del presente Regolamento, i conferimenti da parte del Comune, ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Comitati e Privati, di targhe, coppe ed altri premi non in denaro per ragioni di rappresentanza, ed in relazione al patrocinio del Comune, di manifestazioni ed iniziative di interesse comunale.

ART.11

DISPOSIZIONI FINALI

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di carattere sociale ed assistenziale, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.